

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2022, n. 52-5506

Legge regionale 5/2018. Disposizioni di modifica, rettifica ed integrazione ai vigenti criteri regionali, di cui alla D.G.R. n. 37-4490 del 29 dicembre 2021, per la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA e delle Province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le loro perizie.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che con D.G.R. 29 dicembre 2021, n. 37-4490 “Legge regionale 5/2018. Disposizioni di modifica ed integrazione ai vigenti criteri regionali per la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA e delle Province e della Città Metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le loro perizie” è stato disposto tra l’altro di:

- modificare la D.G.R. 16 giugno 2003 n. 58-9688 eliminando il seguente punto del dispositivo “*di stabilire che i fondi relativi ai danni in questione, che saranno accertati nel corso degli anni 2004 e successivi, verranno trasferiti alle Province in misura pari all’ammontare della media dei danni accertati nel triennio precedente, ridotta del 5 per cento, proporzionalmente alla disponibilità di bilancio e tenendo conto di eventuali compensazioni che dovessero rendersi necessarie in seguito alla verifica dei dati relativi all’anno precedente, risultanti dalla banca dati cui si accenna nelle premesse. Le Province, in attuazione del citato D.P.R. 445/2000, sono tenute ad effettuare un controllo a campione almeno sul 5 per cento delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di una relazione annuale che dovrà essere trasmessa dalle Province, entro il 15 febbraio di ciascun anno, alla Direzione regionale Territorio Rurale competente per materia. I competenti uffici regionali effettueranno opportune verifiche sul 5 per cento dei danni accertati dalle Province e risultanti dalla suddetta banca dati*”;
- approvare l’Allegato A in sostituzione dell’Allegato A della D.G.R. 3 agosto 2007 n. 114 – 6741;
- revocare la D.G.R. 3 agosto 2007 n. 115-6742 “Artt. 55 e 58 L.r. 70/96. Riparto dei fondi agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni”;
- revocare la D.G.R. 29 marzo 2019 n. 36 – 8647 “L.r. 5/2018, art. 30, c. 2. Prevenzione e risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. Disposizioni a integrazione della D.G.R. n. 128 - 9452 del 1 agosto 2018”.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, in questi primi mesi di applicazione da parte degli ATC/CA e delle amministrazioni provinciali dei criteri, di cui all’Allegato A della suddetta D.G.R. 29 dicembre 2021, n. 37-4490, sono state segnalate criticità riferite in particolare a quanto previsto al punto 12 “Interventi e iniziative di prevenzione ammissibili a contributo” riguardanti l’impossibilità, in primo luogo, di reperire metodi di prevenzione certificati dalle ditte fornitrici riguardo al rischio nullo per l’incolumità degli animali e delle persone e, secondariamente, la prevenzione adottata che può essere idonea per più specie animali mentre è certificata inizialmente per una sola di esse.

Dato atto che, come da verifiche effettuate dalla suddetta Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

- sono ancora in corso da parte degli ATC, dei CA, delle Province e della Città Metropolitana di Torino procedimenti istruttori di istanze presentate da aziende agricole per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica relative ad annualità antecedenti la data di approvazione della citata D.G.R. 29 dicembre 2021, n. 37-4490;
- occorre garantire ai procedimenti istruttori ancora in corso l’applicazione degli stessi criteri e modalità definiti con i provvedimenti modificati, approvati o revocati della D.G.R. 29 dicembre

2021, n. 37-4490 e in vigore precedentemente alla data di approvazione del medesimo provvedimento,

- è stato rinvenuto un mero errore materiale di trascrizione nell'Allegato A della suddetta D.G.R. 29 dicembre 2021, n. 37-4490, in quanto la verifica anche dei limiti come previsti dal REG UE 1408/2013 non va condotta durante la fase di istruttoria di ammissibilità al contributo, bensì alla fase della concessione, così come stabilito dal medesimo regolamento UE;

risulta opportuno, pertanto, prevedere di modificare, rettificare ed integrare la sopra richiamata D.G.R. 29 dicembre 2021, n. 37-4490, disponendo quanto segue:

- per le istanze di risarcimento danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica presentate prima dell'adozione della medesima deliberazione, trovano applicazione i criteri e le disposizioni in vigore alla data della loro presentazione;

- nell'Allegato A "Modifiche e integrazioni all'Allegato A della D.G.R. 3 agosto 2007 n. 114-6741":

- il punto 12.3, che recita: "Tutti i metodi di prevenzione adottati, indipendentemente dalla tipologia e dalla coltura da proteggere, devono essere certificati dalle ditte fornitrici in merito a: conformità secondo norme di legge; rischio nullo per l'incolumità degli animali e delle persone; idoneità tecnica per gli animali per i quali viene adottata la prevenzione" è sostituito dal seguente punto 12.3:
"3. Tutti i metodi di prevenzione adottati, ove la tipologia di intervento e iniziativa lo permetta, devono essere certificati dalle ditte fornitrici in merito alla conformità secondo norme di legge";
- al punto 14.4 che recita "L'istruttoria di ammissibilità al contributo, da completarsi nell'arco di 60 giorni, comprende la verifica della documentazione presentata, con riferimento anche ai limiti di REG UE 1408/2013" sono eliminate le parole "*con riferimento anche ai limiti di REG UE 1408/2013*";
- al punto 15.3 che recita "Gli ATC/CA, le Province e la Città Metropolitana di Torino entro sessanta giorni procedono alla concessione e alla liquidazione alle imprese del contributo spettante" dopo la parola "concessione" è introdotto il seguente inciso "*con riferimento anche ai limiti di REG UE 1408/2013*".

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi

delibera

di disporre, con riferimento ai contributi per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le loro perizie ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 5/2018, di:

- integrare la D.G.R. 29 dicembre 2021, n. 37-4490 stabilendo che per le istanze di risarcimento danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica presentate prima dell'adozione della medesima deliberazione, trovano applicazione i criteri e le disposizioni in vigore alla data della loro presentazione;
- modificare l'Allegato A "Modifiche e integrazioni all'Allegato A della D.G.R. 3 agosto 2007 n. 114-6741" alla suddetta D.G.R. 29 dicembre 2021, n. 37-4490, come di seguito riportato;
 - il punto 12.3, che recita: "Tutti i metodi di prevenzione adottati, indipendentemente dalla tipologia e dalla coltura da proteggere, devono essere certificati dalle ditte fornitrici in merito a: conformità secondo norme di legge; rischio nullo per l'incolumità degli animali e delle persone; idoneità tecnica per gli animali per i quali viene adottata la prevenzione" è sostituito dal seguente punto 12.3:
"3. Tutti i metodi di prevenzione adottati, ove la tipologia di intervento e iniziativa lo permetta, devono essere certificati dalle ditte fornitrici in merito alla conformità secondo norme di legge";
- rettificare il mero errore materiale di cui al suddetto Allegato A, come di seguito indicato:
 - al punto 14.4 che recita "L'istruttoria di ammissibilità al contributo, da completarsi nell'arco di 60 giorni, comprende la verifica della documentazione presentata, con riferimento anche ai limiti di REG UE 1408/2013" sono eliminate le parole "*con riferimento anche ai limiti di REG UE 1408/2013*";
 - al punto 15.3 che recita "Gli ATC/CA, le Province e la Città Metropolitana di Torino entro sessanta giorni procedono alla concessione e alla liquidazione alle imprese del contributo spettante" dopo la parola "concessione" è introdotto il seguente inciso "*con riferimento anche ai limiti di REG UE 1408/2013*";
- dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;
- demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)